CAMERA PENALE DI VERCELLI
RICCARDO GREPPI
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

n° 10
31/10/26 ore 15,40

CONGRESSO STRAORDINARIO DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

BRESCIA, 29 OTTOBRE - 1° NOVEMBRE

Mozione congressuale

In tema di processo penale telematico e avviso di deposito atti e documenti

La Camera Penale Avv. Riccardo Greppi di Vercelli, nella persona del suo Presidente Avv. Massimo Mussato, espone la presente

MOZIONE

Le innovazioni e l'informatizzazione introdotte attraverso il processo penale telematico hanno comportato e comporteranno, fino al completamento della sua concreta realizzazione, l'accesso del difensore al fascicolo informatico.
Per il vero, ciò non avviene ancora in via diretta attraverso un ingresso da parte del difensore penale al fascicolo telematico (difensore ancora inspiegabilmente definito quale "utente esterno"), come ad esempio sin da subito è avvenuto per i Colleghi civilisti al tempo dell'introduzione del processo civile telematico.

Allo stato il difensore – di qualsivoglia parte processuale sia – è infatti nella condizione di depositare i propri atti e i propri documenti in seno al Portale, ma non può avere accesso al medesimo al fine di esaminare il fascicolo telematico e, per tale ragione, non è messo in condizione di vedere quali atti e quali documenti abbiano depositato il Pubblico Ministero e le Difese delle altre parti.

La questione non è di puro principio.
Appare infatti di ogni evidenza come lo spirito e il senso stesso dell'introduzione nel sistema telematico nel nostro processo vengano in questo caso drasticamente frustrati da questa situazione, che si rivela essere in assoluta antitesi con i principi di economicità, semplificazione, velocizzazione degli adempimenti e diminuzione di carico di lavoro nelle cancellerie e presso tutti gli operatori del procedimento, incluso il difensore penale.
Purtroppo, il sistema, così concepito, porta a risultati del tutto opposti.
Si verifica infatti inevitabilmente che il difensore – non potendo accedere direttamente al fascicolo se non per effettuare propri depositi – **non è informato e non è messo in condizione di conoscere se e quando le altre parti abbiano depositato atti, memorie o documenti.**
E questo in ogni momento del procedimento, tanto nella fase delle indagini preliminari, quanto nella fase dell'udienza preliminare, quanto nella fase dibattimentale.

Ebbene, da quanto precede deriva un disagio costante per la difesa, costituente in certi casi un vero e proprio pericolo. Ciò in quanto accade, non di rado, che avvengano depositi di atti, memorie e documenti della cui esistenza ci si accorge unicamente una volta che ci si trovi in udienza, camerale o pubblica che sia.
Non essendo possibile accedere direttamente al fascicolo e non esistendo avviso di deposito, non vi è infatti modo di apprendere che una parte abbia effettuato un deposito, nemmeno nel caso in cui si tratti di elemento probatorio.
Deposito che, peraltro, in antecedenza all'introduzione del processo telematico, si poteva quantomeno verificare nei tempi previsti dalla legge, cinque giorni per le udienze camerali ovvero direttamente e in presenza per tutte le altre produzioni nel corso dell'udienza.
Ora avviene l'opposto. Qualsivoglia deposito può essere effettuato a Portale anche nella notte prima dell'udienza. E la quotidianità ci insegna che questo non è nemmeno troppo un paradosso.

Del resto, non vi è soluzione, non essendo pensabile che il difensore si presenti ogni giorno in cancelleria (in tutte le cancellerie dei processi che lo vedono impegnato) per chiedere se siano avvenuti depositi, per poi chiederne copia, sempre che ciò che ha avuto ingresso a Portale sia stato debitamente scaricato.
Con l'inevitabile conseguenza secondo cui (per questo si parlava prima di pericolo) l'impreparazione e la sorpresa di fronte a una novità che non si conosce, possano nuocere in concreto al corretto espletamento della difesa e conseguentemente al diritto della stessa.

È vero che l'effettiva acquisizione di un documento all'interno del fascicolo è soggetta alla valutazione del Giudice, ma detto principio non vale per le memorie e non vale per altri elementi del procedimento (si pensi, a titolo di mero esempio, al deposito in atti del fascicolo del difensore, che sia contenente verbali di indagini difensive in antecedenza espletate).
E comunque la diretta conoscenza (nel nostro caso basterebbe dire conoscibilità) di ogni elemento contenuto nel fascicolo – sia esso delle indagini preliminari, sia esso del dibattimento – è elemento imprescindibile per ogni scelta valutativa e per ogni impostazione difensiva.
Il problema risiede nel fatto che manca nel nostro sistema la previsione di un avviso di deposito di atti che sia adeguato alle sostanziali modifiche che sono intervenute nel nostro procedimento.
E detta mancanza, unita all'impossibilità per il difensore di accedere al fascicolo per una sua diretta consultazione telematica, implica appunto l'impossibilità di essere aggiornati sul reale contenuto del medesimo.

Chi scrive è consapevole che si sta compiendo l'implementazione del PDP 2.0, come da comunicazione di recente a noi inviata da parte dell'Unione e che detta implementazione dovrebbe consentire l'ingresso in esercizio del nuovo sistema, che dovrebbe a sua volta prevedere per i difensori la possibilità di accesso al fascicolo informatico del dibattimento (così era indicato nel comunicato).

Ma i tempi di realizzazione di quanto avrebbe dovuto essere in realtà previsto, in un'ottica ragionevole e del tutto intuitiva, sin da principio, **implicano che in detta situazione di normalità ci troveremo ad essere in tempi certamente ancora molto lunghi.**

La soluzione del problema di che trattasi non può rinvenirsi nel confidare nella correttezza e nel *fair play* dei vari contradditori e delle varie parti nel procedimento.
Accade infatti che Colleghi cortesi (mai l'Organo dell'accusa) informino le altre parti dell'avvenuto deposito di un atto, di una memoria, di un documento.
Ma questo non accade sempre e, come detto, non si può creare un principio di affidamento in una condotta non dovuta e non generalmente adottata.
La soluzione, nell'attesa di una normalizzazione e che "utente esterno" sia definito qualcun altro in luogo del difensore, può essere una sola.
Istituire un obbligo di avviso di deposito a cura della parte che lo effettua nei confronti di tutte le altre parti.
Ed è proprio la telematica, con la quale ci confrontiamo ogni giorno, a rendere semplice un adempimento che dovrebbe essere dettato prima di tutto dalla cortesia e dalla correttezza, dal momento che un semplice avviso inviato alle altre parti implica un tempo di realizzazione non superiore a un minuto e rende più trasparente, in favore di tutte le parti, la situazione processuale in cui ci si trova.

Il difensore sarebbe in questo caso messo quindi nella condizione di poter accedere agli Uffici ed estrarre copia di quanto depositato o quantomeno di prenderne tempestiva e diretta conoscenza.
In mancanza di ciò, sì, continuerebbe inevitabilmente a navigare nell'incertezza, quando a tutti noi hanno insegnato, fin da quando abbiamo avuto accesso alla nostra professione, che la conoscenza del fascicolo è elemento imprescindibile per una difesa seria ed effettiva.

Osservato quanto sopra, si promuove la seguente mozione:

CAMERA PENALE DI VERCELLI
RICCARDO GREPPI
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Piaccia alla Giunta dell'Unione delle Camere Penali e al suo Presidente Ill.mo promuovere ogni iniziativa volta all'introduzione dell'obbligo di legge, per il Difensore di ciascuna parte processuale e per il Pubblico Ministero, di notificare avviso di avvenuto deposito in favore di tutte le altre parti – quando detto deposito sia avvenuto telematicamente a Portale e comunque fuori udienza – di qualsivoglia atto o documento sia stato prodotto.

Ciò fino all'effettiva concretizzazione della consultabilità diretta del fascicolo telematico, in ogni sua parte, da parte degli Avvocati.

Vercelli – Brescia, 30 ottobre 2026.

Camera Penale di Vercelli

CP NOVARA

CP ASTI

CP BUSTO A.

CP TORCHIVANO

CP ALESSANDRIA